

# TI\_GERICHTE 52.2002.371 vom 22. Oktober 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-10-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.371](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.371)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.371 du 22 octobre 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.371 del 22 ottobre 2002

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 12

m, prescritta dall'art. 16 NAPR tra edifici alti sino a m 19.70, come sostengono i ricorrenti. Orbene, le dimensioni, la consistenza e l'utilizzazione del corpo di collegamento in oggetto permettono di considerare questa parte della costruzione alla stregua di un vero e proprio edificio, che verrebbe realizzato in contiguità con lo stabile situato sulla part.

\_\_\_\_\_ RF. La diversa espressione architettonica degli edifici non impedisce di considerarli come parti distinte di un unico complesso immobiliare. L'autorizzazione a costruire in contiguità non presuppone che gli edifici presentino le medesime caratteristiche architettoniche. Una differenziazione può anzi essere auspicabile per rompere la monotonia degli agglomerati. Priva di rilievo è la circostanza che questo corpo sorga a cavallo del confine fra i due fondi. Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, l'autorizzazione ad edificare in contiguità non dipende dal tracciato dei confini. Basti considerare che edifici contigui possono essere realizzati anche all'interno dello stesso fondo. L'andamento del confine è importante soltanto per stabilire le distanze degli edifici da questo limite. In relazione alle distanze tra edifici non gioca alcun ruolo. Altrettanto irrilevante è il fatto che lo stabile esistente sia munito di finestre e che queste vengano in parte otturate. Non può essere in nessun caso accreditata la tesi dei ricorrenti secondo cui la presenza di aperture nella facciata dello stabile preesistente, a ridosso della quale verrebbe a sorgere il nuovo edificio, escluderebbe l'edificazione in contiguità. Alcuni ordinamenti edilizi prescrivono invero, soprattutto nei nuclei, il rispetto di determinate distanze minime verso edifici muniti di aperture. Anche in questi casi i proprietari possono tuttavia accordarsi per sopprimerle. Nulla lo vieta. A maggior ragione deve essere ammessa questa possibilità nel caso concreto, ove si consideri che la \_\_\_\_\_ SA è proprietaria di entrambi i fondi. 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la decisione governativa impugnata va confermata siccome immune da violazioni del diritto. La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei ricorrenti in solido. Per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 16 NAPR di \_\_\_\_\_; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno fr. 1'500.- alla resistente a titoli di ripetibili. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.